

LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1970, N. 15

**Ulteriore finanziamento della legge regionale
18 dicembre 1969, n. 17, contenente provvidenze
a favore degli ospedali a sollievo dell'onere
delle anticipazioni di cassa^{1 2 3}**

Articolo unico

Per i fini previsti dalla legge regionale 18 dicembre 1969, n. 17, contenente provvidenze a favore degli ospedali a sollievo dell'onere derivante dalle anticipazioni di cassa, è autorizzata, a carico degli esercizi finanziari 1970-1971, l'ulteriore spesa annua di Lire 60 milioni.

Alla copertura del relativo onere per l'anno 1970 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

¹ In B.U. 18 agosto 1970, n. 34.

² Si vedano la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e la l.r. 30 aprile 1980, n. 6 inerenti la riforma sanitaria.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.